

STATUTO

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RAGGIO DI SOLE" DI SEGUITO DENOMINATA APS RAGGIO DI SOLE

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<APS RAGGIO DI SOLE >>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Passanti Flocco, 240 nel comune di Boscoreale (NA) ed avrà durata fino al 31/12/2113. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:



- Lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità e di pari opportunità e favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- La promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia, attraverso l'adozione di adeguati strumenti con i quali tutelarla e sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni di partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona (artt. 29, 30, 31 Cost.);
- Promuovere azioni di solidarietà sociale nei capi della tutela e della valorizzazione del diritto alla salute;

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

- Offrire un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazioni e aiuto per consulenza e assistenza ai fini dell'identificazione del problema e del bambino o per l'approccio riabilitativo o scolastico;
- Sostenere e rafforzare le azioni per il miglioramento dello stile di vita dei bambini e adolescenti con disabilità;
- Organizzare servizi sociali o assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno alle famiglie con bambini che si trovino in difficoltà fisiche o psichiche, anche temporanee;
- Favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di disabilità nel contesto sociale, attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, in particolare: comunità familiare; comunità educativa; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; centri socio-educativo diurno; residenze protette; comunità di tipo familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata;
- Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- Tutelare i diritti e gli interessi delle persone con minorazioni di tipo fisico o psichico;
- Assumere iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare.

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Collaborare in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza, con Enti ed istituzioni, pubblici e privati, di livello regionale, nazionale, comunitario, internazionale, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- Promuovere e partecipare all'attività, all'organizzazione ed alla costituzione di fondazioni, associazioni o di altri enti comunitari o internazionali che abbiano gli stessi o analoghi scopi;
- Promozione e sviluppo del territorio, dei prodotti locali, nonché dei prodotti agricoli autoctoni, gestione e cura di luoghi e spazi assegnate da Enti locali e territoriali;
- Organizzare e tenere conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, corsi di formazione, doposcuola, seminari, incontri, stages rivolti alla diffusione e all'incremento degli scambi di studio o di esperienze nei propri settori di attività;
- Promuovere e/o organizzare rassegne e mostre inerenti lo scopo sociale;
- Produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali, materiali informativi, audio, video, siti web;

- Allestire e/o gestire e curare banche-dati, centri di documentazione, videoteche, biblioteche, archivi e simili, inerenti lo scopo sociale, anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche ed archivi, consentendone consultazioni e riproduzioni;
- Acquistare, trasformare, gestire ed anche alienare immobili da destinare ad iniziative che rientrino nello scopo sociale dell'associazione e, quindi, compiere ogni operazione immobiliare, finanziaria e commerciale, ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

L'Associazione si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la personalità ed i diversi interessi di tipo culturale, artistico, sportivo e ricreativo degli associati. Oggetto dell'Associazione è la promozione di iniziative di carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo che favoriscano lo scambio di idee e di solidarietà fra i propri iscritti, ponendo in essere le attività che si dimostrino idonee a perseguire in via diretta o indiretta l'oggetto sociale.

Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche, private o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione ricreativo-culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, della natura e dell'ambiente, per una più elevata qualità della vita. L'Associazione si fa promotrice di seminari, convegni, pubblicazioni anche periodiche, nonché dell'esercizio di ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti. L'Associazione, inoltre, opera direttamente o in collegamento con altri circoli aziendali e territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo dei rapporti con altre aggregazioni ed accrescere gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. L'Associazione può ricercare, altresì, momenti di confronto con Enti pubblici e privati, culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale del tempo libero. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni, Federazioni, Circoli Aziendali, sportivi e culturali, che hanno come finalità istituzionale gli stessi scopi sociali, eventualmente usufruendo di benefici pubblici previsti per il settore associativo, sia esso sportivo, culturale, turistico e del tempo libero in generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,

l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)



La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente;

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail info@ilcielodisara.it spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Quorum)

L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli interventi. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 14 (Consiglio di amministrazione)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri di cinque, nominati dall'assemblea. La durata dell'organo può essere triennale, salvo rieleggibilità, e può essere stabilita a tempo indeterminato, salva revoca per giusta causa da parte dell'assemblea. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la presidenza dell'Assemblea e la sua convocazione, la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume i provvedimenti di competenza dello stesso, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in associazione con il tesoriere, firma le autorizzazioni di spese e di erogazioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Boscovale, li 23/01/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente LANGELLA MARIA Langella Maria;

Vice – Presidente LANGELLA PIETRO Langella Pietro;

Segretario/Tesoriere MARASCA ANNUNZIATA Annunziata Marasca;

Consigliere – AURICCHIO ALESSANDRA Alessandra Auricchio;

Consigliere – D'AVINO FRANCESCO Francesco D'Avino;

Consigliere – PAGANO CARMELA Pagano Carmela;

Consigliere – CIRILLO MAURIZIO Cirillo Maurizio.

